



COMUNE DI ORTACESUS

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

SETTORE RAGIONERIA

Numero 26 Del 18-10-21

Reg. generale 376

COPIA

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.
--

Il Responsabile del servizio

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.04..2021 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2021 - 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14.04.2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021-2023;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2019;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 13.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che:

- il Comune di Ortacesus ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibri di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto criterio riduzione spesa mancante;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del settore finanziario ;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018

Considerato che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4

ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 18.484,95;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 748,80. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- già a partire dall'anno 2020, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato, per un valore pari ad € 4.284,62;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018
- **l'Ente si riserva di modificare la presente costituzione del fondo, nel caso di incremento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018;**
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del DL 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 14.200,33, di cui € 13.451,53 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale nello specifico: L.R. SARDEGNA n.19 del 1997, per € 2.106,33;
- ai sensi dell'art. 67 comma 4 - CCNL 21.5.2018, integrazione risorse previste dal contratto, destinate al finanziamento delle attività: per € 1435,25;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad € 360,44;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per € 5.261,78;

Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2021 risulta pari ad € 9.163,80, di cui € 2.106,33 soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

Dato atto che già a partire dall'anno 2020 a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato, per un valore pari ad € 4.284,62;

Pertanto:

- l'importo del fondo complessivo 2021 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 23.364,13, di cui € 16.993,11 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2021, per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), che risulta pari a € 16.993,11;

Preso atto che il fondo 2021 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Visto il prospetto riepilogativo come sotto specificato:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 16.993,11;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 23.364,13;
- Il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 175/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e fondo straordinario), per l'anno 2021 risulta INFERIORE al 2016, come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE FONDO PER RISPETTO TETTO ART. 23 C.2 del D.Lgs 75/2017

	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	18.268,82	16.993,11
Indennità di Posizione e Risultato P.O. anno 2016	33.792,29	
Indennità di Posizione e Risultato P.O anno 2021		41.792,29

COMPRESO quota integrazione P.O. finanziata dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento art.11-bis comma 2 D.L. 135/2018)		
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO compreso la quota integrazione P.O. finanziata dalla rinuncia delle capacità assunzionali (incremento art.11-bis comma 2 D.L. 135/2018)	52.061,11	58.785,40
Risorse variabili quota integrazione PO finanziata dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento art.11-bis comma 2 D.L. 135/2018)-Quota neutrale rispetto al limite di cui all'art.23 comma 2 D.lgs. 75/2017		8.000,00
TOTALE FONDO ANNO 2021 NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS 75/217	52.061,11	50.785,4

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo stabile soggetto al limite	17.736,15	17.736,15
Fondo variabile soggetta al limite	3.541,58	3.541,58
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 dl 34/2019		
Risorse fondo prima delle decurtazioni	21.277,73	21.277,73
Decurtazioni	3.008,91	4.284,62
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	18.268,82	16.993,11
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		16.993,11
Risorse stabili NON sottoposte al limite		748,80
Risorse variabili NON sottoposte al limite	2.754,25	5.622,22
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE	21.023,07	23.364,13

Considerato che in data 30.11.2019 è cessato un dipendente e pertanto la quota relativa al comparto e alla progressione economica del dipendente cessato rientra nella disponibilità del fondo per la contrattazione decentrata anno 2020;

Considerato che in data 31.05.2021 è cessato un altro dipendente e pertanto la quota relativa al comparto e alla progressione economica del dipendente cessato rientra nella disponibilità del fondo per la contrattazione decentrata anno 2021;

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 7.546,66 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale e quota assegno ad personam);

Visto il prospetto di costituzione del fondo anno 2021 il quale è stato completato dei relativi dati anche nella parte riguardante il totale del salario accessorio per rispetto del tetto art. 23 c.2 del D.Lgs 75/2017 e anche la parte riguardante le risorse relative alle Posizioni Organizzative pari a € 31.364,13 (di cui 8.000,00 incremento quota variabile per le P.O., come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 12 del 17.02.2021 da scomputare dagli spazi assunzionali e non soggetti al limite del fondo anno 2016);

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di stabilire il fondo risorse decentrate anno 2021, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di stabilire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 e comprensivo delle somme non sottoposte al limite per un importo pari ad **€ 23.364,13**;
5. di prendere atto dell'inserimento nel prospetto della costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021 delle somme relative al totale salario accessorio per rispetto del tetto art. 23 c.2 del D.Lgs 75/2017 come specificato nel prospetto allegato;
6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica e assegno ad personam) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 7.546,66;
7. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi relativi agli incentivi per funzioni tecniche gravanti sul fondo nella parte variabile non soggette al limite, per l'importo di € 5261,78, già imputate nei vari capitoli di bilancio relativi ai lavori eseguiti;
8. di imputare la spesa relativa al fondo disponibile pari a € 10.195,25 come di seguito specificato :
 - totale fondo disponibile **€ 10.555,69 (totale fondo 23.364,13 – parte fondo progressioni economiche 3.662,95 – parte fondo indennità di comparto 3.087,85 – parte fondo incentivi per funzioni tecniche 5.261,78 – parte fondo assegno ad personam 795,86, impegnati come segue:**
 - per € 8.088,92 al capitolo 1181.1 del bilancio finanziario 2021/2023 "Fondo miglioramento efficienza" – impegno n. 372;
 - per € 2.106,33 al capitolo 1181.2 del bilancio finanziario 2021/2023 "LR.19/97 "Fondo miglioramento efficienza" – impegno n. 373;
 - per € 360,44 al capitolo 1181.1 del bilancio finanziario 2021/2023 "Fondo miglioramento efficienza – alte professionalità" – impegno n. 374;
 - di provvedere al versamento degli oneri riflessi sul fondo produttività 2021 imputandoli al bilancio finanziario;

9. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
10. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
11. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANIS ELIANA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

*Si appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ex art. 151 D.Lgs.vo 267/2000); Si verifica altresì, ai sensi dell'art.9, c.1, lett. a) D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Si attesta la regolarità contabile del provvedimento (art. 147 bis, D.Lgs n. 267/2000), che pertanto in data odierna diviene esecutiva.*

Lì 20-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANIS ELIANA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANIS ELIANA